

**MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI
DI CONTROLLO ED IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NEGLI ANNI 2013 E
2014**

1. Aggiornamento elenco imprese a forte consumo di energia elettrica

1.1 Termini per l'aggiornamento dell'elenco

Con decorrenza dal 1° settembre 2014, Cassa rende disponibile il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013, con i dati a consuntivo dell'anno precedente (2013).

L'accesso al sistema telematico verrà chiuso in data 31 ottobre 2014.

1.2 Procedura

La procedura che le imprese devono seguire per l'invio della dichiarazione è definita nel "*Manuale Utente*" disponibile nell'apposita sezione, sul sito internet di Cassa, energivori.ccse.cc.

1.3 Pubblicazione dell'elenco

Entro il 30 novembre del 2014, Cassa pubblica, sul proprio sito internet energivori.ccse.cc, l'elenco dei soggetti che risultano energivori sulla base delle dichiarazioni per l'anno 2013 e che avranno superato i controlli di cui al successivo paragrafo 5, lettere a) e b).

L'elenco verrà aggiornato al termine di ciascun bimestre successivo, per tenere conto di eventuali variazioni riscontrate dalle attività di controllo di cui al successivo paragrafo 5, lettere a) e b).

2. Calcolo e riconoscimento delle agevolazioni

L'importo dell'agevolazione, sia in acconto che a conguaglio, è determinato secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 467/2013/R/eel, sulla base dei dati di cui ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2. Ciascun beneficiario potrà conoscere l'importo di propria spettanza mediante l'accesso al sistema telematico, tramite il proprio account, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente paragrafo 1.3.

2.1 Anticipazione

Per il calcolo dell'importo da riconoscere in via di acconto per l'anno 2013, si applica quanto stabilito dal comma 2.5 al comma 2.7 della deliberazione 467/2013/R/eel.

Per il calcolo dell'importo da riconoscere in via di acconto per l'anno 2014, si applica quanto stabilito dal comma 3.4 della deliberazione 467/2013/R/eel.

L'importo spettante in via di acconto verrà riconosciuto da Cassa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima dichiarazione, utilizzando

i riferimenti bancari rilevati nella medesima dichiarazione inviata da ciascun beneficiario.

Il rispetto di tale data non è garantito laddove sussistano cause ostative all'erogazione, non imputabili alla Cassa (ad es. ritardi nel rilascio della certificazione antimafia, soccorso istruttorio relativo all'integrazione delle dichiarazioni sostitutive) e nei casi di mancato superamento dei controlli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).

2.2 Conguaglio

L'importo spettante a conguaglio per l'anno 2013 è calcolato sulla base dei valori di energia consumata da ciascun POD dichiarato dal soggetto beneficiario, come rilevati e forniti a Cassa dall'impresa distributrice di pertinenza entro il 30 giugno dell'anno 2014. In fase di regolazione della partite economiche a consuntivo, ciascun beneficiario, sul proprio account, potrà accedere alle seguenti informazioni: il valore a consuntivo dell'agevolazione spettante per l'anno 2013; l'eventuale valore dell'anticipazione ricevuta e l'importo di conguaglio relativo al medesimo anno 2013.

Se l'importo a conguaglio per l'anno 2013 risulta superiore all'anticipazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.1, Cassa procederà all'erogazione della differenza entro il 31 dicembre del 2014, in base ai riferimenti bancari rilevati dall'ultima dichiarazione inviata.

Il rispetto di tale data non è garantito laddove sussistano cause ostative non imputabili alla Cassa e nei casi di mancato superamento dei controlli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).

Se l'importo a conguaglio per l'anno 2013 risulta inferiore all'anticipazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.1, l'impresa dovrà procedere al versamento a Cassa di quanto indebitamente percepito entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del medesimo, a mezzo pec, come definito dall'articolo 2.11 della deliberazione 467/2013/R/eel e secondo le modalità definite e pubblicate sul sito internet energivori.ccse.cc

2.3 Interessi

In applicazione dell'articolo 2.11 della deliberazione 467/2013/R/eel, nei casi di ritardata restituzione delle somme anticipate e non dovute, ovvero decorso il termine di 20 giorni lavorativi di cui al precedente paragrafo 2.2, la Cassa applicherà gli interessi di mora per ritardato versamento stabiliti dal comma 32.11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11.

3. Rettifiche e variazioni

Dopo aver effettuato l'invio della dichiarazione, i dati in essa contenuti potranno essere rettificati solo previa autorizzazione di Cassa, su richiesta motivata dell'impresa.

La procedura da seguire per la rettifica è definita nel "Manuale Utente" disponibile nell'apposita sezione, sul sito internet di Cassa, energivori.ccse.cc.

Le rettifiche dovute a variazioni dei dati anagrafici dovranno essere richieste ed effettuate con la massima tempestività in modo da consentire alla Cassa di verificare le eventuali conseguenze delle variazioni stesse sull'erogazione del beneficio.

Si precisa che ogni rettifica determina la sospensione dei termini previsti per gli eventuali riconoscimenti fino al perfezionamento della rettifica stessa. L'entità dell'agevolazione, quindi, verrà rideterminata e riconosciuta senza che possa essere garantito il rispetto delle tempistiche indicate.

Le eventuali variazioni dello stato dell'attività e/o della compagine societaria dovranno essere tempestivamente comunicate alla Cassa, con dichiarazione del legale rappresentante, da inoltrare a mezzo pec, ai fini di ottemperare a quanto previsto in materia di controlli antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

Tuttavia, ai fini di quanto previsto al comma 2.4 della deliberazione 467/2013/R/eel, fa fede lo stato dell'attività e/o della compagine societaria come è stata inserita in sede di dichiarazione.

4. Disposizioni per le imprese distributrici

4.1 Data Entry per le imprese distributrici

Entro il 30 aprile dell'anno 2014, Cassa rende disponibile a ciascuna imprese distributtrice - tramite accesso al Data Entry già in uso per le dichiarazioni bimestrali - una sezione dedicata alla raccolta dei dati di seguito indicati.

Entro il successivo 30 giugno, le imprese distributtrici devono dichiarare sul citato Data Entry di Cassa l'elenco dei POD in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite nell'elenco pubblicato per l'anno 2012, nonché i dati di consumo registrati per i medesimi POD (ivi compresi quelli in bassa tensione) in ciascun mese dell'anno 2013 (12 mesi). I dati mensili dei consumi di media, alta e altissima tensione dovranno essere differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese).

4.2 Dati relativi ai nuovi soggetti

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 2.13 della citata deliberazione 467/2013/R/eel, Cassa invierà alle imprese distributtrici l'elenco dei nuovi soggetti beneficiari di competenza delle medesime imprese distributtrici che non erano presenti nell'elenco precedente. Le imprese distributtrici, quindi, dovranno fornire a Cassa i dati di cui al precedente paragrafo 4.1 per i suddetti soggetti, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui sopra.

5. Controlli

La Cassa effettua i seguenti controlli sulle dichiarazioni inviate attraverso il portale:

- a) Controlli di legittimità.
- b) Controlli di coerenza sui dati di consumo.

I controlli di legittimità, relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, sono effettuati da Cassa su tutte le dichiarazioni pervenute entro la data prevista per la pubblicazione dell'elenco.

I controlli di coerenza sui dati di consumo consistono:

- nella verifica dell'effettiva titolarità dei POD dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a Cassa dalle imprese distributrici.
- nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica consumata e dichiarata dallo stesso soggetto beneficiario siano corrispondenti ai valori forniti a Cassa dall'impresa distributtrice di pertinenza per i medesimi POD.

I controlli di coerenza sui dati di consumo sono effettuati dalla Cassa su tutte le dichiarazioni pervenute entro la data prevista per la pubblicazione dell'elenco.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui alla lettera a) o significative discordanze nei controlli di cui alla lettera b), Cassa sospende l'inserimento nell'elenco dei soggetti interessati, richiede chiarimenti (ai medesimi soggetti ed alle imprese distributrici) e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.

L'inserimento nell'elenco può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti/soccorsi istruttori di cui sopra. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 467/2013/R/com, gli esiti dei controlli di cui alla lettera b) devono essere comunicati all'Autorità e agli enti di controllo di cui all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013.

Si precisa, quindi, che la ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta la conclusione del processo, ma non il buon esito dei controlli succitati.

I controlli di merito su dati diversi dai consumi (es: fatturato ai fini IVA, fatture energetiche etc) sono rimessi alle Istituzioni di cui all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013.

6. Trasmissione dell'elenco alle Istituzioni di competenza

In applicazione all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013, Cassa invierà, a mezzo e-mail pec, alle Istituzioni di competenza l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in concomitanza con la pubblicazione dello stesso.

Contestualmente all'invio di cui sopra, Cassa invierà alle medesime Istituzioni competenti le istruzioni per consentire alle stesse l'accesso al sistema telematico per l'estrazione e/o visualizzazione, completa o parziale, delle imprese energivore nonché dei dati forniti dalle medesime imprese in sede di registrazione e di dichiarazione.